

Newsletter n. 3 del 3 Febbraio 2012

1. Il decreto-legge sulle liberalizzazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 18), il **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1** recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*".

Il decreto-legge si compone di 3 Titoli e di 98 articoli:

- **Titolo I - Concorrenza** (artt. 1 - 40) - Norme generali sulle liberalizzazioni, tutela dei consumatori, servizi professionali, disposizioni in materia di energia, servizi pubblici locali, servizi bancari e assicurativi, trasporti, altre liberalizzazioni;
- **Titolo II - Infrastrutture** (artt. 41 - 67) - Misure per lo sviluppo infrastrutturale, misure per l'edilizia, misure per la portualità, l'autotrasporto e l'agricoltura;
- **Titolo III - Europa** (artt. 68 - 97) - Armonizzazione dell'ordinamento interno, disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, altre misure di armonizzazione.

Il provvedimento, che è **entrato in vigore il 24 gennaio 2012**, contiene un pacchetto di riforme strutturali per la crescita.

Le riforme - come si legge nel Comunicato stampa del Governo - rientrano nel processo di **rimozione di due grandi vincoli** che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell'Italia: **l'insufficiente concorrenza dei mercati e l'inadeguatezza delle infrastrutture**.

Per un approfondimento sui contenuti del pacchetto liberalizzazioni e per scaricare il testo del decreto legge n. 1/2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Manovra Monti - Decreto Salva-Italia e Cresci-Italia ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=478>

2. PEC Registro imprese - Nuovo chiarimento dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con **Nota del 18 gennaio 2012, Prot. 0009880**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, in caso di omissione dell'indirizzo PEC o di ritardo nella comunicazione.

La **mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nell'ambito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dell'impresa costituita in forma societaria **determina una incompletezza**

della domanda stessa, che va valutata ai sensi del disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, che recita testualmente: *"L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione"*.

Non esistono dubbi circa l'applicabilità dell'art. 2630 C.C. a tale fattispecie in quanto trattasi di "omessa o ritardata comunicazione" di un dato destinato ad essere iscritto nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'iscrizione delle eventuali variazioni dei predetti indirizzi viene precisato che le stesse devono essere effettuate **entro 30 giorni dal momento in cui l'indirizzo varia**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Posta elettronica certificata ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

3. Nuova modulistica Registro imprese – Dettate le istruzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Facendo seguito alla pubblicazione del **decreto direttoriale 29 novembre 2011**, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, e alla Circolare n. 3646/C del 30 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012**.

Nella circolare vengono evidenziate le **novità più significative che hanno comportato la revisione e l'introduzione di nuovi campi nei modelli**, che, a titolo esemplificativo, possiamo così sintetizzare:

- l'attuazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010, relativo alla **soppressione di tre Ruoli e di un Elenco**;
- i **"contratti di rete"**;
- l'introduzione di un **nuovo formato XML per la trasmissione dei moduli allegati**;
- l'introduzione del nuovo riquadro **"comunicazione curatore"** nei modelli I2 ed S3, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del D.L. n. 78/2010;
- l'introduzione dei nuovi campi nei modelli I2 ed S5 che riguardano il settore delle opere pubbliche, ecc.

Le software house hanno 90 giorni di tempo (fino al 9 marzo 2012) per sviluppare programmi informatici (XML) con le specifiche tecniche indicate.

Il nuovo sistema diventerà l'unico canale operativo dall'8 maggio 2012.

Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto Se delle successive circolari si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

4. De-certificazione sì, ma con qualche eccezione!

Dal 1° gennaio scorso, per effetto dell'art. 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), è stato modificato, in alcune parti, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, introducendo novità in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.

A tale proposito, il Ministero dell'interno, con la **circolare n. 512 del 24 gennaio 2012**, ha chiarito che in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati dalle Questure, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.

Alcuni esempi in cui le certificazioni debbono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione:

- **il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso** (art. 16, D.P.R. n. 394/1999);
- **la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio** (artt. 29, comma 3 e 30 del D. Lgs. n. 286/1998);
- **la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione** (art. 22, comma 11 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 37, comma 5, D.P.R. n. 394/1999);
- **la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio** (art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 46 del D.P.R. n. 394/1999).

5. Artigiani e commercianti – Stabilite le aliquote contributive per l'anno 2012

L'INPS ha emanato la **Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012**, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2012 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

L'art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto **dal 1° gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di **1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento**.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%**.

Per approfondire l'argomento e scaricare il testo della Circolare INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** – Assistenza e previdenza commercianti e artigiani – Aliquote contributive.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396>

6. Gestione separata - Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012

Con la **Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012**, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012 per la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquote contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche **sono aumentate di un punto percentuale**.

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

- 1) soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00%IVS + 0,72 aliquote aggiuntiva)
- 2) soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **18%**.

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2012 è pari a **euro 96.149,00**.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto.

LINK:

<http://bit.ly/wFkKbP>

7. DURC – Art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 – Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull'interpretazione della norma – Il DURC non può essere autocertificato

L'art. 15, comma 1, lett. d) della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012)

Ha apportato alcune modifiche in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) introducendo l'art. 44-bis al D.P.R. n. 445/2000.

Tale disposizione stabilisce che *“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”*.

In merito a tale disposizione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 0000619**, ha ribadito l'orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **non è soggetto ad autocertificazione**, in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

L'art 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo

il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un'autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Non ci convince l'argomentazione del Ministero sia alla luce dei principi generali posti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sia dalla previsione espressa dall'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271>

8. Dettate nuove norme ambientali su bio-shopper e materiale di riporto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012, il **D.L. 25 gennaio 2012, n. 2**, che introduce una serie di "*misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*", che mirano:

- 1) a risolvere talune criticità del sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti della Campania (art. 1),
- 2) a definire le **caratteristiche tecniche dei sacchi non biodegradabili** per l'asporto delle merci, le sanzioni amministrative e le modalità di informazione dei consumatori, così da coordinare il tutto col relativo divieto di commercializzazione (art. 2), e
- 3) ad offrire maggiori certezze agli operatori che devono applicare la disciplina del **materiale da riporto**, sulla base della più estesa nozione di terreno, suolo e sottosuolo (art. 3).

Viene stabilita una proroga al divieto di commercializzare sacchi per l'asporto merci non biodegradabili al momento in cui verrà emanato uno specifico decreto (da adottare entro il 31 luglio 2012) e disposto che gli "shopper" in plastica monouso devono essere conformi alla norma UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, mentre quelli riutilizzabili dovranno avere uno spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron laddove destinati all'uso alimentare e ai 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi;

- l'art. 3, D.L. n. 2/2012 prevede che le "matrici materiali di riporto" vengano considerate alla stregua del suolo e che il decreto che dovrà individuare i sottoprodotti indichi pure le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possano essere considerati sottoprodotti.

Per scaricare il testo de decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/xjkkJB>

9. Gestione degli imballaggi – Finisce il monopolio del CONAI

L'**articolo 26, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, ha introdotto novità anche in materia di imballaggi, procedendo alla sostituzione della lett. a), del comma 3, dell'art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006 e dettando così misure a favore della concorrenza anche nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Attualmente la norma stabilisce che per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, i produttori possono, anziché aderire al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), “*organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale*”.

Con la nuova normativa i produttori potranno ora “**organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio**”.

Si passa quindi da una forma “**associata**” ad una forma “**collettiva**” della gestione dei propri imballaggi, anche su scala locale. E’, infatti, sparito il riferimento esplicito “su tutto il territorio nazionale”.

Diventa così più facile per le imprese organizzarsi in modo alternativo al sistema CONAI.

Con la modifica dell’art. 261, le **sanzioni** per chi non sceglie una delle due modalità (adesione ai Consorzi o organizzazione alternativa) vanno da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro.

10. Soppressione INPDAP/ENPALS – Indicazioni da parte dell’INPS

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’1 gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS sono stati soppressi e le relative funzioni sono state trasferite all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, saranno emanati decreti di natura non regolamentare per il trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie dei due Istituti.

In merito a tale soppressione, l’INPS con la **Circolare n. 3 del 13 gennaio 2012**, ha fornito i primi chiarimenti volti a garantire la continuità delle funzioni e la tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa degli Enti soppressi.

Gli argomenti affrontati dalla circolare sono:

1. il pagamento delle spese istituzionali e obbligatorie;
2. le altre spese di natura obbligatoria (versamenti IRPEF, IRES, IVA, IRAP, tasse, imposte, contributi previdenziali);
3. il pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento);
4. le riscossioni;
5. le riconsinzioni, indennità una tantum, costituzione della posizione assicurativa e altri trasferimenti da o verso gli enti soppressi 6) Comunicazioni obbligatorie al MEF;
6. le istruzioni contabili.

In particolare con riferimento alle riscossioni, la circolare specifica che a far data dall’1 gennaio 2012, tutti gli atti relativi alle procedure di riscossione esecutive ed ingiuntive dovranno essere riferiti ad INPS – gestione ex INPDAP o INPS - gestione ex ENPALS mentre, la documentazione relativa alle riscossioni, dovrà essere trasmessa giornalmente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali ovvero alle strutture territoriali con il necessario raccordo fra le strutture interessate per il recepimento degli incassi in contabilità 2012.

11. Sicurezza nei luoghi di lavoro – Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due accordi Stato-Regioni

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012, **due Accordi Stato-Regioni datati 21 dicembre 2011**.

Si tratta di due testi siglati dalle Regioni e dai Ministeri del Lavoro e della Salute: il primo riguarda **la formazione dei lavoratori** ai sensi del Decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il secondo è relativo ai **corsi di formazione** per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Per scaricare il testo di entrambi gli accordi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/w6lLOW>

12. INAIL - Indicazioni operative per il nuovo impianto sanzionatorio previsto dal Testo Unico sull'Apprendistato

L'INAIL, con la **Nota del 23 gennaio 2012, n. 434**, pone chiarezza circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell'apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l'inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs. n. 167/2011.

Nel particolare, l'Istituto ricorda che l'assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione comportano la sanzione amministrativa per "lavoro nero" e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto come "contratto di apprendistato"; precisa, inoltre, di aver inviato formale richiesta al Ministero del Lavoro circa la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 ai premi INAIL, nel caso in cui il contratto di apprendistato sia instaurato con un lavoratore in mobilità per la qualificazione o riqualificazione professionale.

13. Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – In calo dello 0,25%

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, il comunicato con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà la notizia del saggio di interessi, al netto delle maggiorazioni, che trova applicazione in caso di ritardi nel regolamento delle transazioni commerciali.

Il Ministero comunica che per il periodo **1° gennaio – 30 giugno 2012**, il saggio di interesse determinato ai sensi dell'art. 5, comma 1, al netto delle maggiorazioni ivi previste, è **pari all'1%**.

Si ricorda che la comunicazione in questione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con cadenza semestrale, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. n. 231.

Nella precedente comunicazione – relativa al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, il saggio di interesse di cui al comma, al netto della maggiorazione del 7%, era pari all'1,25%.

Si fa presente che la decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 231/2002, è stabilita nel giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

14. Normativa sulla semplificazione – Dossier della Commissione attività produttive della Conferenza delle Regioni

La Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha elaborato un dossier dal titolo “**Principali interventi normativi di semplificazione per le imprese adottati a livello nazionale nel periodo 2008 – 2011**”.

Si tratta di un Dossier che nasce – come si legge nella premessa – “dall’esigenza, emersa nell’ambito della Commissione attività produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di una ricognizione della più recente normativa statale sui temi della semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e della liberalizzazione del mercato dei servizi”.

Per questo motivo si è ritenuto utile sistematizzare e mettere a confronto le diverse disposizioni secondo uno schema, chiamato “Guida ragionata”, che è stato articolato nelle seguenti sezioni:

1. Sportello Unico Attività Produttive;
2. Avvio ed esercizio dell’attività (SUAP, Comunicazione Unica per la nascita d’impresa e Albo Imprese Artigiane);
3. Certificazioni delle imprese e acquisizioni d’ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni;
4. Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.;
5. Norme sul procedimento amministrativo;
6. Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione.

Per scaricare il testo del dossier clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=238980&field=allegato&module=news>

15. Agriturismi - L'Osservatorio approva criteri nazionali di classificazione

L'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta il 24 gennaio 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato, in sede tecnica, i **criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche**.

Si tratta di un primo importante tassello del più ampio programma di rilancio dell'agriturismo italiano portato avanti dal Ministero attraverso l'Osservatorio, una cabina di regia istituita nel dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, del Dipartimento del Turismo, delle Regioni, delle Associazioni agrituristiche, Istat e Touring club.

Il nuovo sistema di classificazione unitaria, che sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione, ha l'obiettivo di rendere più omogenea la griglia di valutazione delle aziende agrituristiche, sulla base di parametri che tengono conto non solo del livello di comfort della struttura ricettiva, ma anche delle caratteristiche dell'azienda e dei servizi che è in grado di offrire, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori.

Si tratta di uno strumento che punta a garantire una maggiore trasparenza dell'offerta agrituristica, favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e rispondere in un modo più efficiente alle nuove esigenze di una clientela

sempre più esigente, alla continua ricerca di un ambiente incontaminato, di prodotti agroalimentari di qualità e di paesaggi di grande pregio.

Come gli alberghi, anche gli agriturismi saranno quindi **classificati in cinque categorie** e la definizione del logo che dovrà rappresentare questo modello di ospitalità rurale, fortemente legato all'attività agricola, sarà scelto a conclusione di un bando pubblico che il Ministero si appresta a presentare.

Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/wgib0f>

16. Cittadini stranieri - E' scattato l'obbligo di pagamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno - Circolare del Ministero dell'Interno

Dopo un gran parlare e tante polemiche forse qualcuno si era illuso che il nuovo Governo avrebbe trovato un escamotage per bloccare il "contributo" sul permesso di soggiorno previsto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza). Invece quel decreto, firmato il 6 ottobre 2011 da Tremonti e Maroni è **entrato in vigore il 30 gennaio 2012**.

Da questa data è scattato l'obbligo di pagamento del **contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno** a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni, già previsto dalla legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza).

Si ricorda che tale contributo **va ad aggiungersi agli attuali 72,12 euro** richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (14,62 per la marca; 30,00 per la spedizione dell'assicurata; 27,50 per il costo del permesso elettronico).

In sostanza, i costi dei permessi di soggiorno saranno i seguenti:

- a) **euro 152,12** (80,00 + 72,12) per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) **euro 172,12** (100,00 + 72,12) per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) **euro 272,12** (200,00 + 72,12) per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del testo unico e cioè i dirigenti ed il personale altamente specializzato delle multinazionali.

Questa "tassa" dovrà essere versata, in un'unica soluzione, tramite bollettino, sul **CCP n. 67422402**, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale *«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico»*.

Il Ministero dell'Interno, con la **Circolare del 27 gennaio 2012, Prot. 400/Segr/5/2012**, ha fornito le prime istruzioni operative.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Circolazione e soggiorno degli stranieri in Italia** - Titoli di ingresso e di soggiorno ..

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

17. Immigrazione - On-line il portale guida per i cittadini stranieri

Un portale mirato a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri in Italia: ecco il nuovo progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nasce infatti uno strumento online fondamentale per assicurare l'accesso a tutte le informazioni su servizi e opportunità di lavoro, pensato anche per coloro che devono ancora mettere piede nella penisola.

Cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il portale "**Integrazione Migranti**" rappresenta un'iniziativa ministeriale che coinvolge più dicasteri: Lavoro e Politiche Sociali, Interno, Istruzione Università e Ricerca, Cooperazione internazionale e integrazione.

Questo strumento nasce sotto il coordinamento della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il portale, gestito con il supporto delle Agenzie tecniche **Isfol** e **Italia Lavoro**, intende favorire l'accesso a tutti i servizi offerti sul territorio, assicurando una corretta informazione dei cittadini stranieri quale presupposto per facilitare la loro integrazione nella società italiana.

Ricalcando la struttura del **Piano per l'integrazione**, il portale è organizzato per assi: Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e governo del territorio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde generazioni. Si tratta dei cinque ambiti fondamentali della vita che costituiscono le condizioni per l'integrazione degli stranieri in Italia.

Per ciascun ambito il portale offrirà le informazioni essenziali e soprattutto consentirà all'utente di individuare i servizi attivati dalla rete pubblico privata attiva sul territorio. Vengono inoltre messe in evidenza le più importanti novità sul piano della normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività intraprese a livello nazionale, regionale e locale.

Il Portale Integrazione Migranti è cofinanziato dal **Fondo Europeo per l'Integrazione**.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx>

18. Nasce "Rivaluta" - Un nuovo servizio web dell'Istat

L'Istat rende disponibile "**RIVALUTA**" un innovativo servizio per i cittadini che permette 24 ore su 24, direttamente via web e in forma totalmente gratuita, di calcolare le variazioni percentuali tra gli indici maggiormente utilizzati per i fini previsti dalla legge e il rilascio della relativa documentazione ufficiale.

Gli indici riguardano i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), i prezzi alla produzione dei prodotti industriali, il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, le retribuzioni contrattuali.

Il sistema offre diversi servizi come la possibilità di stampare un documento personalizzato contenente i dati identificativi del richiedente o l'inserimento della data e dell'ora del rilascio.

Per maggiori informazioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>